



San Giovanni Lupatoto, 05/01/2014

Oggetto: CIRCOLARE PAGHE GENNAIO 2014 NR. 1

**PRESENTAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI
PROROGATA AL 15 FEBBRAIO 2014**

Si informano i signori clienti che, come comunicato dal Ministero del Lavoro con nota n.16522 del 12 dicembre, la modifica degli *standard* del Sistema informatico per il Prospetto Informativo dei lavoratori disabili entrerà in vigore dalle ore 19 del 10 gennaio 2014 e che **la scadenza della presentazione è stata prorogata al 15 febbraio 2014.**

Le novità di maggior rilievo riguardano la gestione delle sospensioni, per le quali si dovrà indicare la data di fine della sospensione. Il Ministero ricorda che la sospensione degli obblighi di occupazione riguarda i datori di lavoro in Cigs, Cig in deroga, contratto di solidarietà, fondo di solidarietà di settore, assuntori di percettori di sostegno al reddito, mobilità.

Altra novità concerne l'obbligo di indicare il numero dei lavoratori totali dedotti nelle convenzioni stipulate e/o richieste dal datore di lavoro.

È stato, infine, rivisitato l'elenco delle categorie di lavoratori da escludere dalla base di computo per renderlo più rispondente alle modifiche via via intervenute ed è stato fornito un chiarimento su cosa debba intendersi come "personale di cantiere".

Per le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, nel caso di passaggio di appalto, il numero dei lavoratori acquisito non è considerato ai fini del computo della quota d'obbligo di lavoratori disabili.

COMUNICAZIONE PERIODICA UTILIZZO LAVORATORI SOMMINISTRATI

Le aziende che abbiano concluso, nel corso dell'anno, contratti con le agenzie di somministrazione sono tenute, ogni dodici mesi, a comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi.

La comunicazione suddetta, che può essere inoltrata direttamente dall'azienda o per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisca, dovrà contenere, oltre ai motivi: la durata dei contratti, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. La data entro cui espletare l'adempimento è stata fissata al 31 gennaio di ogni anno con riferimento al periodo 1/1-31/12 dell'anno precedente.

Il mancato o il non corretto assolvimento dell'obbligo entro il 31 gennaio determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.18, co.3-*bis*, del D.Lgs. n.276/03, pari a un importo da € 250,00 a € 1.250,00.

La contrattazione collettiva potrebbe aver individuato un termine che vada oltre il 31 gennaio: in tal caso la disposizione contrattuale opererà quale "scriminante" al fine dell'applicazione del regime sanzionatorio indi-

Bellè Dott. Christian

Consulente aziendale e assicurativo
Iscritto nella sez. A dell'Elenco Speciale dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona

Bellè Rag. Loris

Commercialista
Iscritto nella sez. A dell'Albo dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona



cato e, quindi, la sanzione sarà applicabile solo qualora la comunicazione in questione non venga effettuata entro il 31 gennaio, ovvero entro il più ampio termine individuato dal contratto collettivo applicato.

LAVORO ACCESSORIO – MODIFICHE ALLE PROCEDURE

L'Inps, con circolare n.176 del 18 dicembre, ha illustrato le modifiche introdotte nelle procedure automatizzate relative al lavoro accessorio, in particolare per quanto concerne il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro accessorio.

Con la circolare n.177/13 del 19 dicembre, invece, l'Istituto ha illustrato le nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività.

Limiti economici

Si ricorda che la nuova normativa sui buoni lavoro, introdotta dal D.L. n.76/13, ha modificato sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire tale nuovo limite, che rappresenta un elemento fondamentale per la qualificazione delle prestazioni.

Il compenso complessivamente percepito dal prestatore nel corso di un anno solare (**1° gennaio – 31 dicembre**) non può essere superiore:

- a € 5.000,00, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a € 6.666,00 lordi;
- a € 2.000,00 per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a € 2.666,00 lordi;
- a € 3.000,00 per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l'anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a € 4.000,00 lordi.

Alla luce di questo, le procedure telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore sono state revisionate e adeguate ai requisiti previsti dalla norma, sviluppando specifiche funzionalità che consentono di visualizzare i compensi sia al committente sia al lavoratore.

In considerazione del periodo transitorio di validità della precedente disciplina con riferimento ai *voucher* acquistati entro il 18 luglio 2012, le procedure mettono a disposizione dei committenti e dei prestatori, per gli anni 2013 e 2014, tabelle separate per i compensi rientranti nella normativa previgente e/o in quella attuale. Gli estratti conto accessibili in procedura presentano i compensi riscossi in base allo stato di rendicontazione dei *voucher* incassati trasmesso all'Istituto dai soggetti che gestiscono il servizio di riscossione (Poste, Tabaccai, Banche popolari), che può scontare un disallineamento di tipo tecnico rispetto alla data effettiva del pagamento al prestatore.

Inoltre, i *voucher* possono essere riscossi dal prestatore nel corso del periodo di validità, pertanto il relativo compenso può non essere presente nell'estratto conto del prestatore.

Rimane quindi fermo l'obbligo di dichiarazione dei prestatori di non superamento dei limiti economici, con riferimento sia ai *voucher* riscossi che a quelli ricevuti, ma non ancora incassati, nell'anno solare.

Le nuove funzionalità messe a disposizione dei committenti, dei delegati autorizzati e dei prestatori di lavoro, saranno disponibili nell'elenco di tutti i *Servizi Online*, nella sezione *Lavoro Accessorio*, all'interno del sito www.inps.it.



Committenti: accedendo alla sezione per *Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN)*, sarà disponibile il nuovo *Estratto Conto Prestatore*, dove un committente potrà visionare i compensi lordi totali percepiti dal prestatore in riferimento a tutti i committenti, specificando l'anno di riferimento e il codice fiscale del prestatore.

Delegati: sono disponibili tutte le funzionalità descritte per i committenti, nella sezione *Consulenti, associazioni e delegati (accesso con PIN)*.

Prestatori: la nuova funzionalità di *Estratto Conto Committenti* consentirà al lavoratore, specificando l'anno di riferimento, di visionare i compensi lordi da lui percepiti da ogni datore di lavoro, ovvero da uno di essi. Per accedere all'area dedicata nella sezione *Prestatori* basterà il proprio codice fiscale ed un codice identificativo di un voucher.

Sarà visualizzabile anche l'elenco di tutte le prestazioni lavorative effettuate e registrate negli archivi dell'Inps.

Comunicazione di inizio attività

I committenti, prima dell'inizio della prestazione, sono tenuti ad effettuare la comunicazione di inizio attività, indicando i dati anagrafici ed il codice fiscale propri e del lavoratore, il luogo di svolgimento della prestazione ed il periodo presunto di attività. Fino ad ora, per i *voucher* cartacei distribuiti dall'Inps, tale comunicazione era inviata all'Inail per fax o tramite il sito, mentre per gli altri canali di distribuzione dei *voucher* (tabaccai, banche, poste, procedura telematica) la stessa era trasmessa direttamente all'Inps tramite *contact center* o il sito.

Dal prossimo 15 gennaio 2014 anche le comunicazioni relative a *voucher* cartacei distribuiti dall'Inps dovranno essere effettuate con i canali già attivi per le altre tipologie di buoni:

- procedura informatica del sito Inps, accessibile o con PIN o con codice fiscale e codice di controllo del *voucher*;
- *contact center* al numero 803164 da fisso o 06164164 da cellulare;
- sede Inps.

Quindi, dalla data evidenziata, la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni, dovranno essere comunicate direttamente all'Inps ed esclusivamente con modalità telematica.

Dalla stessa data non saranno più operativi il fax e la sezione del sito Inail dedicati, che saranno disattivati.

INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI PERCETTORI DI ASPI – ISTRUZIONI OPERATIVE

L'Inps, con circolare n.175 del 18 dicembre, ha fornito indicazioni operative per l'accesso e la fruizione del beneficio previsto in favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell'indennità ASpl.

Destinatari

Il beneficio spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell'indennità ASpl, anche per lavoratori che, avendo inoltrato istanza di concessione dell'ASpl, abbiano titolo alla prestazione ma non l'abbiano ancora percepita.

Inoltre si potrà accedere all'incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpl, cui sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.



Beneficiari

Possono accedere alla nuova misura incentivante tutti i datori di lavoro, **comprese le cooperative** che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.

Incentivo

L'incentivo per il datore di lavoro è pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASpl cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto. L'importo, corrisposto sotto forma di contributo mensile, spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore. Il contributo spetta in misura intera se il lavoratore è stato retribuito per tutto il mese (anche in presenza di eventuali emolumenti ridotti), altrimenti occorre detrarre dal contributo del mese l'importo corrispondente alle giornate non retribuite così calcolato: importo mensile diviso giorni di calendario del mese per numero di giornate non retribuite (sciopero, malattia, maternità, etc.).

Si precisa che:

- la somma a credito dell'azienda non potrà comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno (incluse le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota);
- il beneficio non può superare la durata dell'ASpl che sarebbe ancora spettata al lavoratore detraendo i periodi già fruiti;
- il diritto al contributo cessa col raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Cumulabilità con altri incentivi

Ricorrendone i presupposti, l'incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente, mentre non è cumulabile con altri aiuti di tipo finanziario.

In relazione alle cooperative, viene precisato che, laddove il lavoratore che si associ in cooperativa si sia avvalso della facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità, la cooperativa è esclusa dalla possibilità di ricorrere all'incentivo. Se, invece, il lavoratore aderisce alla cooperativa senza richiedere l'anticipazione, la cooperativa medesima potrà fruire del beneficio in trattazione.

Accesso al beneficio

La concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti *de minimis*. Pertanto, le aziende interessate devono trasmettere all'Inps la dichiarazione *de minimis* nel più breve tempo possibile dall'assunzione/trasformazione del lavoratore. Infatti, l'inserimento del codice di autorizzazione sulla posizione aziendale avverrà solo in seguito all'acquisizione della suddetta dichiarazione e decorrerà dalla data (mese) in cui è intervenuta l'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato del soggetto destinatario/fruttore dell'indennità ASpl, evento che realizza la condizione per beneficiare dell'incentivo.

Il beneficio soggiace anche al rispetto dei principi generali in materia di agevolazioni e alle condizioni ex art.1, co.1175, L. n.296/06.

Adempimenti del datore di lavoro

Per accedere al contributo i datori di lavoro trasmetteranno alla sede Inps competente specifica dichiarazione di responsabilità, attraverso la funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione di beneficiari di ASpl)".

L'avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota dall'Inps con apposita comunicazione alla quale sarà allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura massima mensile dell'incentivo.

Alla posizione contributiva interessata sarà attribuito il codice autorizzazione "8D".

Bellè Dott. Christian

Consulente aziendale e assicurativo
Iscritto nella sez. A dell'Elenco Speciale dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona

Bellè Rag. Loris

Commercialista
Iscritto nella sez. A dell'Albo dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona



MODALITÀ DI NOTIFICA AVVISI DI ADDEBITO INPS

Come è noto l'Istituto previdenziale provvede ad inviare, normalmente, gli avvisi di addebito attraverso l'invio di raccomandata A/R, procedendo alla loro postalizzazione massiva.

A seguito dell'invio delle raccomandate Postel trasmette all'Inps:

- un esito positivo della notificazione avvenuta, compiuta giacenza o rifiuto con relativa data;
- un esito negativo (*c.d. inesiti*) per le diverse motivazioni.

In caso di avvisi di addebito inesitati le sedi provvederanno a verificare l'esattezza dell'indirizzo, effettuare annullamento di avviso e riemissione di un nuovo avviso.

Il problema di notificare con tempestività il richiamato provvedimento qualora uno o più tentativi di invio a mezzo raccomandata A/R non siano andati a buon fine, è stato sollevato da diverse sedi provinciali Inps, per cui, con messaggio 22 novembre 2013, n.18947, l'Istituto ha provveduto a precisare che, in alternativa alla posta ordinaria per notificare gli inesiti, è possibile utilizzare:

- Pec;
- messi comunali o agenti di polizia municipale.

Relativamente alla Pec si ricorda che i professionisti e le imprese individuali o costituite in forma societaria, che non siano cessate e che abbiano assolto all'obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (l'obbligo era scadente al 30 giugno 2013 per le aziende costituite prima di tale data), potranno ricevere, tramite il servizio telematico certificato, una comunicazione avente per oggetto "notifica avviso di addebito n... contribuente ...", l'avviso di addebito che a quel punto sarà correttamente notificato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere con la Pec la notificazione avverrà tramite i messi comunali, secondo la disciplina attualmente in vigore.

Come si può facilmente evincere dal tenore del messaggio, l'Istituto esorta i propri operatori a utilizzare il più economico sistema telematico, ma si ritiene qui opportuno segnalare come la Pec assumerà, nel futuro, sempre maggiore rilevanza (si pensi anche solo alla ricezione degli attestati di malattia oppure alla denuncia di infortunio) **pertanto ci si permette di invitare le aziende, che ancora non abbiano ottemperato, a procedere con l'attivazione della casella postale elettronica certificata, che dovrà poi essere costantemente monitorata.**

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° GENNAIO AL 31 GENNAIO 2014

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° gennaio al 31 gennaio 2014, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo*.

* Si ricorda che l'art.18 del D.Lgs. 241 del 1997, recita: "Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".



Venerdì 10 gennaio

Giornalisti previdenza complementare

Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione.

Fondi dirigenti del commercio – Versamento

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente.

Contributi Inps - Datori di lavoro domestico

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all'Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente.

Giovedì 16 gennaio

Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Irpef versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Contributi Inps – Gestione Separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps - Lavoratori autonomi agricoli

Versamento dei contributi Inps relativi alla 4° rata del 2013.

Contributi Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto la soppressione dell'Ente e il trasferimento delle relative funzioni all'Inps.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Bellè Dott. Christian

Consulente aziendale e assicurativo
Iscritto nella sez. A dell'Elenco Speciale dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona

Bellè Rag. Loris

Commercialista
Iscritto nella sez. A dell'Albo dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona



Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Lunedì 20 gennaio

Previndai – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndai.

Previndapi – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.

Sabato 25 gennaio

Contributi Enpaia – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

Contributi Enpals – Denuncia mensile

Denuncia mensile unificata all'Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

Il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, ha previsto la soppressione dell'Ente e il trasferimento delle relative funzioni all'Inps.

Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs

Presentazione all'Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.

Venerdì 31 gennaio

Uniemens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva Uniemens relativa al mese precedente.

Datori di lavoro – Denuncia telematica collocamento obbligatorio – Proroga del termine per l'invio

Con nota n.16522 del 12 dicembre 2013, il Ministero del Lavoro ha reso noto che il termine entro il quale i datori di lavoro soggetti alle disposizioni sul collocamento obbligatorio devono inviare telematicamente il prospetto informativo contenente indicazioni in merito all'assolvimento dell'obbligo previsto dalla norma, originariamente fissato al 31 gennaio, è **prorogato al 15 febbraio 2014**.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bellè Christian